



Convitto Nazionale 'Canopoleno'

Via Luna e Sole 44. Tel 079293287 – 079293863 – Fax 079 3764116
C.F. 80000150906

SASSARI

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

**Approvato dal RETTORE
con deliberazione n.11676 del 11/12/2015**

INDICE

Definizioni	pag. 3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	pag. 4
Articolo 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento.....	pag. 4
Articolo 3 - Modalità di esecuzione degli interventi.....	pag. 4
CAPO II - LAVORI	
Articolo 4 - Condizioni per procedere a lavori in economia.....	pag. 6
Articolo 5 - Attivazione della procedura - Determina a contrarre.....	pag. 6
Articolo 6 - Criteri generali per affidamento di lavori mediante cottimo.....	pag. 7
Articolo 7 - Invito delle imprese alla gara.....	pag. 7
Articolo 8 - Procedura di gara.....	pag. 8
Articolo 9 - Esecuzione delle prestazioni.....	pag. 9
CAPO III – SERVIZI E FORNITURE	
Articolo 10 - Limiti di importo.....	pag.10
Articolo 11 - Casi e situazioni particolari.....	pag.11
Articolo 12 - Attivazione della procedura. Determina a contrarre.....	pag.11
Articolo 13 - Criteri generali per affidamento mediante cottimo dei servizi e forniture.....	pag.12
Articolo 14 - Invito delle ditte alla gara.....	pag.12
Articolo 15 - Procedura di gara.....	pag.13
Articolo 16 - Esecuzione delle prestazioni.....	pag.13
CAPO IV – INCARICHI PROFESSIONALI	
Articolo 17 - Incarichi per servizi di ingegneria.....	pag.15
CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	
Articolo 18 – Accordo quadro.....	pag.16
Articolo 19 - Modalità di aggiudicazione per lavori, servizi e forniture.....	pag.16
Articolo 20 – Garanzie.....	pag.16
Articolo 21 - Perfezionamento del contratto di cottimo.....	pag.17
Articolo 22 - Forma del contratto.....	pag.17
Articolo 23 - Disposizioni finali.....	pag.18

Definizioni

Ove non altrimenti stabilito, i termini sotto riportati sono utilizzati nell'articolato del presente regolamento con i seguenti significati:

Ente: CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO

Codice Contratti: Dlgs 12/04/2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce

Regolamento: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 163/2006.

Procedura negoziata: procedura in cui l'Ente consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto

Affidamento diretto: affidamento dell'appalto di lavori, forniture o servizi, mediante la consultazione diretta di un operatore economico per motivi di semplicità, urgenza o di necessità.

Manutenzione ordinaria: gli interventi che vengono posti in essere al fine di riparare,rimuovere,sostituire,integrare e mantenere in efficienza beni mobili ed immobili in quanto esistenti

Manutenzione straordinaria: gli interventi che vengono posti in essere per rinnovare,modificare e sostituire parti di beni mobili e immobili anche strutturali nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici ecc, purchè non comportino modifiche alle destinazione d'uso.

Accordo quadro : un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.(art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006)

Nonostante l'avvenuta abrogazione dell'istituto del contratto aperto di manutenzione ad opera del d. P .R. n. 207/2010, in conseguenza della presenza nel Codice dei contratti pubblici di analoga previsione dell'accordo quadro con un solo operatore economico è, tuttavia, consentito all'autonomia negoziale accostare i due istituti, fissando nell'accordo quadro le clausole che connotano il contratto aperto di manutenzione, fermi restando i limiti di compatibilità con la vigente disciplina di settore.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione dei Lavori, Servizi e Forniture, che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse. Si applica, inoltre, agli incarichi professionali.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione ed alle seguenti norme:
 - per i Lavori: art. 125, c. 5 e 6, D.Lgs. 163/2006 del 12.04.2006 e disposizioni generali contenute nel Regolamento approvato con D.P.R. 207 del 12.04.2010;
 - per le Forniture e i Servizi: art. 125, c. 9, 10 e 11, D.Lgs. 163/2006.

Articolo 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite nei limiti degli importi definiti dal presente Regolamento.
2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi alle forme e procedure ordinarie ad evidenza pubblica.
3. Non sono considerati artificialmente frazionati:
 - l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi e le procedure di affidamento siano inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - gli affidamenti di un intervento misto (lavoro/fornitura; lavoro/servizio; servizio/fornitura), separatamente affidati a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico, rapidità di esecuzione.
4. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. ed oneri fiscali esclusi, ma comprensivi di eventuali oneri per la sicurezza.
5. I limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, si intendono automaticamente aggiornati ed adeguati in relazione alle modifiche previste dall'art. 28 del Codice dei Contratti, con lo stesso meccanismo previsto dall'art. 248 dello stesso codice.

Articolo 3 - Modalità di esecuzione degli interventi

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- in amministrazione diretta;
 - per cottimo fiduciario;
 - in forma mista.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi effettuati per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente ed appositamente assunto e con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati.
 3. Sono eseguiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato.
 4. Si può procedere con il sistema misto quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamenti a cottimo, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
 - 5.** I beni, i servizi e i lavori affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato, per ciascuna tipologia, dai successivi articoli del presente Regolamento.

CAPO II - LAVORI

Articolo 4 - Condizioni per procedere a lavori in economia

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori in economia e delle forniture e servizi connessi o complementari, che si riferiscono alle tipologie sotto specificate.

I lavori in economia sono ammessi entro il limite di € 200.000,00 o quello inferiore indicato.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa superiore a € 50.000,00.

Possono essere eseguiti in economia, a mezzo di cottimo fiduciario:

- tutti i lavori e le somministrazioni connesse, rivolti ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la riparazione ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature di proprietà o in uso dell'Ente, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili ed urgenti e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le ordinarie forme e le procedure ad evidenza pubblica;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta di lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto, o infrastruttura finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per persone, animali o cose, determinatesi a seguito di eventi imprevisi e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili;
- lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara;
- lavori necessari per la compilazione di progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
 - scavi;
 - demolizioni;
 - sondaggi, rilievi ambientali, rilievi in genere;
 - realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.

Articolo 5 - Attivazione della procedura - Determina a contrarre

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione dell'intervento mediante cottimo fiduciario, il RETTORE adotta la determinazione a contrarre e attiva la procedura per l'individuazione di imprese idonee, nel rispetto delle tipologie e dei limiti individuati dal presente Regolamento.
2. La scelta dell'offerta avviene applicando, secondo quanto disposto nella determinazione a contrarre, il criterio del prezzo più basso (sull'importo a base di gara o sull'elenco prezzi, o ancora con offerta a prezzi unitari) ovvero il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ad una pluralità di elementi variabili predeterminati quali il prezzo, i tempi di esecuzione, la qualità, il rapporto qualità/prezzo, ecc., da indicare nella determina di cui sopra, fatta salva l'applicazione dell'art. 6.

Articolo 6 - Criteri generali per affidamento di lavori mediante cottimo

1. L'affidamento dei lavori in economia avviene nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se presenti sul mercato e facilmente reperibili.
2. Per gli interventi di importo inferiore a € 40.000,00, si può procedere con affidamento diretto ad una determinata ditta per mezzo di apposito ordine previa acquisizione, anche in forma semplificata, di cinque o più preventivi di spesa in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione qualora siano presenti sul mercato, più ditte conosciute e idonee.
3. Per gli interventi di importo sino a € 10.000,00, si può procedere con affidamento diretto ad una determinata ditta per mezzo di apposito ordine e senza nessuna ulteriore formalità. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione qualora siano presenti sul mercato, più ditte conosciute e idonee.
4. Per le lavorazioni ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà fare ricorso al "contratto aperto";
5. Il Responsabile del Procedimento stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto del Codice dei Contratti e del Regolamento attuativo ed in conformità al principio di semplificazione. Determina i casi i cui possa procedersi con semplice perizia estimativa, con particolare riferimento alla casistica di lavori di urgenza e di somma urgenza.

Articolo 7 - Invito delle imprese alla gara

1. Per l'affidamento dei lavori in economia con offerte plurime, l'Ente, a seguito della determinazione a contrarre, inoltra richiesta scritta di preventivo/offerta tramite lettera o altro mezzo idoneo (fax, e-mail, ecc.) che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione.
2. La richiesta/preventivo deve indicare:
 - la descrizione degli interventi;
 - la quantità e se del caso l'ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti indicati nel presente Regolamento;
 - il criterio di aggiudicazione che può essere sia il prezzo più basso che l'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - le condizioni generali di esecuzione del lavoro e delle connesse somministrazioni;
 - il termine di ultimazione degli interventi;
 - le modalità di pagamento;
 - eventuale cauzione, coperture assicurative, e penalità in casi di ritardo o mancata esecuzione delle prestazioni;
 - il termine perentorio per la ricezione delle offerte;
3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, verrà predisposto un foglio di patti e condizioni o un capitolato d'onori al quale la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che dovrà essere reso disponibile per tutti i candidati. Il capitolato o il foglio di condizioni costituisce parte integrante del contratto.

Articolo 8 - Procedura di gara

1. Le offerte devono pervenire tutte in busta chiusa affinché sia garantita la piena integrità e segretezza dell'offerta.
2. Solo nell'ipotesi di affidamento diretto ad unico operatore, nei casi previsti, è consentita la presentazione dell'offerta in modo informale anche mediante fax.
3. La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione, richiedendo alle imprese invitate di dichiarare secondo le vigenti forme di legge, i requisiti di ordine morale, professionale, tecnico-organizzativo, finanziario e di correttezza contributiva, prescritti nella singola procedura per gli appalti di pari importo, conformemente a quanto prescritto dal Codice dei Contratti, procedendo successivamente alla verifica delle dichiarazioni e dei requisiti, nei confronti dell'impresa prescelta per l'affidamento, nonché ogni qualvolta ciò risulti opportuno secondo quanto stabilito dall'Ente.
4. In ogni caso l'assuntore degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e capacità tecnico-economica e professionale previsto per le procedure ordinarie di scelta del contraente di pari importo. L'assuntore deve

inoltre essere in regola con le disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa a favore dei lavoratori secondo la normativa vigente.

5. Scaduto il termine di presentazione delle offerte, l'Ente, accertata la regolarità delle offerte, seleziona quella più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella determinazione a contrarre e quanto indicato nella lettera di invito. L'Ente ha facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, con atto motivato.
6. Nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, ove questo venga ritenuto conveniente per l'Ente, si dà corso all'esecuzione dell'intervento.
7. Dell'esito della procedura di scelta del contraente è redatto un verbale sintetico che, nel caso di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, richiama le valutazioni della Commissione all'uopo nominata. Il verbale e gli atti di gara sono approvati con determinazione del RETTORE che dispone l'aggiudicazione definitiva.

Articolo 9 - Esecuzione delle prestazioni

1. Le prestazioni devono essere eseguite direttamente dal cottimista. Qualora siano ammessi sub-affidamenti, nella lettera di invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto di sub-affidamento. L'eventuale sub-affidamento deve essere autorizzato nel rispetto della normativa in materia di subappalto e con le eccezioni da essa previste.
2. L'affidatario risponde nei confronti dell'Ente e di terzi per fatti compiuti dalle persone di cui si avvale per l'esecuzione del contratto.
3. I lavori da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'ultimazione.

CAPO III – SERVIZI E FORNITURE

Articolo 10 - Limiti di importo

1. Le prestazioni per servizi e forniture in economia sono ammessi per i servizi di seguito elencati, entro l'importo di € 200.000,00 salvo quanto diversamente specificato.
2. Possono essere eseguiti in economia gli interventi per servizi e forniture, di seguito specificati:
 - spese per l'acquisto di beni e servizi per la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti tecnologici fino ad un importo massimo di € 200.000,00;
 - acquisto e/o noleggio di autobus, mezzi d'opera, veicoli e motoveicoli in genere fino ad un importo massimo di € 200.000,00;
 - acquisto di attrezzature da lavoro, materiale di ricambio fino ad un importo massimo di € 200.000,00;
 - acquisto di arredi e complementi di arredo fino ad un massimo di € 200.000,00;
 - acquisto di derrate alimentari per la mensa fino ad un importo massimo di € 200.000,00;
 - spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione, sanificazione, depurazione, conferimento e trasporto rifiuti, fino ad un importo massimo di € 200.000,00;
 - polizze assicurative, depositi di sicurezza, cauzionali, fidejussioni, servizi di brokeraggio fino ad un importo massimo di € 200.000,00;
 - spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro, fino ad un importo massimo di € 200.000,00;
 - spese per servizi di lavoro interinale, fino ad un importo massimo di € 200.000,00;
 - acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere, sistemi informatici, di reti e sistemi telematici, nonché spese per i servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica, fino ad un importo massimo di € 100.000,00;
 - organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, fino ad un importo massimo di € 100.000,00;
 - spese per l'acquisto o il noleggio di mobili, fotocopiatori, climatizzatori ed altre attrezzature per l'ufficio, fino ad un importo massimo di € 100.000,00;
 - spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, organizzati da enti, società ed istituti vari fino ad un importo massimo di € 100.000,00;
 - acquisto di attrezzature da lavoro, materiali di ricambio, carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo, fino ad un importo massimo di € 100.000,00;
 - acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nella ordinaria amministrazione delle funzioni dell'Ente fino ad un importo massimo di € 100.000,00;
 - riparazione di macchine, ed altre attrezzature d'uso per l'ufficio fino ad un importo massimo di € 50.000,00;

- interventi di sfalcio e pulizia delle aree ed impianti, viabilità e strutture sportive del convitto entro un importo massimo di € 50.000
 - spese per rappresentanza fino ad un importo massimo di € 50.000,00;
 - spese per cancelleria, materiale di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso, fino ad un importo massimo di € 50.000,00;
 - spese minute per gli uffici, non previsti nelle ipotesi di cui alla precedente elencazione, fino ad un importo massimo di € 50.000,00;
 - acquisti di dispositivi di protezione individuale fino ad un importo massimo di € 50.000,00;
 - acquisto di materiale bibliografico, documentari, libri, giornali, audiovisivi, ecc fino ad un importo massimo di € 50.000,00
3. Il presente Regolamento si applica altresì a quelle prestazioni di servizi e forniture i quali, se pur non elencati ai commi precedenti, per loro natura e caratteristiche risultano compatibili con le disposizioni ivi contenute e con le funzioni dell'Ente.

Articolo 11 - Casi e situazioni particolari

1. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi, nei limiti di € 200.000,00 di cui sopra, è altresì consentita nelle seguenti ipotesi:
- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando vi sia l'urgenza di completare l'esecuzione del contratto;
 - eventi imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo o danni;
 - completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto;
 - acquisto di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

Articolo 12 - Attivazione della procedura - Determina a contrarre

1. Quando viene scelta l'acquisizione di beni o servizi mediante cottimo fiduciario, il RETTORE adotta la determinazione a contrarre e attiva la procedura per l'individuazione di ditte idonee, nel rispetto delle tipologie e dei limiti individuati dal presente Regolamento.
2. La scelta dell'offerta avviene applicando, secondo quanto disposto nella determinazione a contrarre, il criterio del prezzo più basso (sull'importo a base di gara o sull'elenco prezzi o ancora con offerta a prezzi unitari) ovvero il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ad una pluralità di elementi variabili predeterminati quali il prezzo, i tempi di esecuzione, la qualità, il rapporto qualità/prezzo, ecc., da indicare nella determina di cui sopra, fatta salva l'applicazione dell'art. 13.

Articolo 13 - Criteri generali per affidamento mediante cottimo dei servizi e forniture

1. L'affidamento delle prestazioni di servizi e forniture in economia avviene nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se presenti sul mercato e facilmente reperibili.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, si può procedere con affidamento diretto rivolto ad una determinata ditta per mezzo di apposito ordine previa acquisizione, anche in forma semplificata, di cinque o più preventivi di spesa in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, qualora siano presenti sul mercato, più ditte conosciute e idonee.
3. Per le forniture e servizi di importo sino a € 10.000,00, si può procedere con affidamento diretto ad una determinata ditta per mezzo di apposito ordine e senza nessuna ulteriore formalità. L'affidamento diretto, in linea generale, è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione qualora siano presenti sul mercato, più ditte conosciute e idonee.
4. Per le forniture e i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà fare ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto listino-prezzo.
5. Per forniture e servizi che siano di elevato contenuto tecnologico, l'Ente, previa adeguata motivazione, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione di qualità.

Articolo 14 - Invito delle ditte alla gara

1. Per l'affidamento dei servizi e delle forniture in economia, l'Ente, a seguito della determinazione a contrarre, inoltra richiesta scritta di preventivo/offerta tramite lettera o altro mezzo idoneo (telefax o telegramma) che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione.
2. La richiesta/preventivo deve indicare:
 - la descrizione di beni e servizi;
 - la quantità e se del caso l'ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di cui agli articoli precedenti;
 - il criterio di aggiudicazione che può essere sia il prezzo più basso che l'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - le condizioni generali di esecuzione del servizio e di consegna della fornitura;
 - il termine di ultimazione delle prestazioni;
 - le modalità di pagamento;
 - eventuale cauzione, coperture assicurative, e penalità in casi di ritardo o mancata esecuzione delle prestazioni;
 - il termine perentorio per la ricezione delle offerte;

3. Qualora la complessità del servizio o delle forniture lo richieda, ovvero le condizioni di acquisizione non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito l'Ente predispone un foglio di patti e condizioni o un capitolato d'oneri al quale la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere reso disponibile per tutti i candidati. Il capitolato o il foglio di condizioni costituisce parte integrante del contratto.

Articolo 15 - Procedura di gara

1. Le offerte devono pervenire tutte in busta chiusa, affinché sia garantita la piena integrità e segretezza dell'offerta.
2. Solo nell'ipotesi di affidamento diretto ad unico operatore, nei casi previsti, è consentita la presentazione dell'offerta in modo informale anche mediante fax o posta certificata.
3. La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione, richiedendo alle imprese invitate di dichiarare secondo le vigenti forme di legge, i requisiti di ordine morale, professionale, tecnico-organizzativo, finanziario e di correttezza contributiva, prescritti nella singola procedura per gli appalti di pari importo, conformemente a quanto prescritto dal codice dei contratti, procedendo successivamente alla verifica delle dichiarazioni e dei requisiti, nei confronti dell'impresa prescelta per l'affidamento, nonché ogni qualvolta ciò risulti opportuno secondo quanto stabilito dall'Ente.
4. In ogni caso l'assuntore degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e capacità tecnico-economica e professionale previsto per le procedure ordinarie di scelta del contraente di pari importo. L'assuntore deve inoltre essere in regola con le disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa a favore dei lavoratori secondo la normativa vigente.
5. Scaduto il termine di presentazione delle offerte l'Ente, accertata la regolarità dell'offerta, seleziona quella più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella determinazione a contrarre e quanto indicato nella lettera di invito. L'Ente ha facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, con atto motivato.
6. Nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, si dà corso all'acquisizione del bene o del servizio, quando si ritiene che il preventivo presentato sia conveniente per l'Ente.
7. Dell'esito della procedura di scelta del contraente è redatto un verbale sintetico che, nel caso di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, richiama le valutazioni della Commissione all'uopo nominata. Il verbale e gli atti di gara sono approvati con determinazione del RETTORE che dispone l'aggiudicazione definitiva.

Articolo 16 - Esecuzione delle prestazioni

1. Le prestazioni devono essere eseguite direttamente dal cottimista. Qualora siano ammessi sub-affidamenti, nella lettera di invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto di sub-affidamento. L'eventuale sub-affidamento deve essere autorizzato nel rispetto della normativa in materia di subappalto e con le eccezioni da essa previste.
2. L'affidatario risponde nei confronti dell'Ente e di terzi per fatti compiuti dalle persone di cui si avvale per l'esecuzione del contratto.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità delle prestazioni, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
4. Le forniture e i servizi da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'ultimazione.

CAPO IV – INCARICHI PROFESSIONALI

Articolo 17 - Incarichi per servizi di ingegneria

1. Le procedure previste dal presente Regolamento si applicano anche, per quanto compatibili e nel rispetto dei principi di legge, all'affidamento degli incarichi tecnici e di progettazione, nei limiti inderogabili di € 100.000,00.
2. Per gli incarichi di importo stimato inferiore a € 40.000,00 si può procedere con affidamento diretto da parte del RETTORE con procedura in economia, sulla base di apposito preventivo e curriculum, secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.
3. In tal caso il ribasso sull'importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 e s.m.i., è negoziato tra l'Ente e il professionista cui si intende affidare il servizio.
4. Per le prestazioni di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 100.000,00, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque professionisti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o dell'elenco precedentemente predisposto dall'Ente, secondo le modalità e procedure riportate nel presente Regolamento.

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Articolo 18 – Accordo quadro (già Contratto aperto)

1. Nell'Accordo quadro la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo e prevede, come oggetto, lavorazioni, servizi e forniture che sono singolarmente definiti nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo e nel prezzo. Si tratta in generale di contratti di "pronto intervento".
2. Che si tratta di accordo quadro, deve essere fatta menzione sia negli atti propedeutici all'affidamento sia nel contratto stesso.
3. Una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal presente Regolamento, le ordinazioni vanno fatte volta per volta con le modalità indicate nel contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - l'oggetto della singola prestazione, ;
 - le caratteristiche tecniche e qualitative della singola ordinazione;
 - il termine assegnato per la singola ordinazione;
 - ogni altro elemento previsto nella lettera d'invito o nel contratto.

Articolo 19 - Modalità di aggiudicazione per lavori, servizi e forniture

1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si procede all'affidamento sulla base del maggior ribasso percentuale offerto, se le offerte presentate sono in numero di dieci o inferiore a dieci.
2. Se il numero di offerte presentate è superiore a dieci, nella determinazione a contrarre e/o nella lettera di invito si può prevedere, l'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, fermo restando per l'Ente la facoltà di valutare la congruità delle offerte.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando.

Articolo 20 - Garanzie

1. L'Ente, in relazione all'entità, rilevanza, natura delle prestazioni richiede:
 - all'operatore economico aggiudicatario delle prestazioni, la garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell'importo del contratto;
 - all'operatore economico aggiudicatario dei lavori, oltre la garanzia fideiussoria di cui sopra, la polizza assicurativa contro i rischi da esecuzione da qualsiasi causa determinati, con massimali non inferiori a quelli previsti dall'art. 125 del DPR 207/2010.
2. I soggetti affidatari possono essere esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva per tutti gli affidamenti di importo inferiore a € 50.000,00 per i lavori e a € 30.000,00 per servizi e forniture.
3. Salvo disposizione contraria, i soggetti affidatari di lavori sono esonerati dalla costituzione delle coperture assicurative, per tutti gli affidamenti delle prestazioni di importo fino a € 50.000,00 a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di impresa.
4. E' facoltà dell'Ente richiedere polizze e garanzie ulteriori anche per importi maggiori in relazione alla tipologia e caratteristiche del lavoro e della prestazione.

Articolo 21 - Perfezionamento del contratto di cottimo

1. Il contratto di cottimo deve indicare: l'elenco dei lavori dei servizi e delle forniture, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, il prezzo offerto, le modalità di pagamento, le penalità per ritardo nonché il diritto dell'Ente di risolvere in danno il contratto per inadempimento ed ogni altro elemento ritenuto utile.
2. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza che ne forma parte integrante e sostanziale.
3. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni, dalla data di consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il contratto di cottimo non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto potrà essere autorizzato secondo le modalità e nei limiti indicati dall'art. 118 D.Lgs. 163/2006.

Articolo 22 - Forma del contratto

1. Fermo restando che la forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti previsti nel presente Regolamento, i contratti assumono la forma di scrittura privata, secondo le seguenti modalità:
 - per atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell'Ente ("tra e tra");
 - per sottoscrizione da parte del contraente dell'eventuale capitolato prestazionale e della determinazione di aggiudicazione definitiva ("letto e confermato"); o per corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Articolo 23 - Disposizioni finali

1. Le norme riportate nel presente Regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia.
3. Le disposizioni, gli importi e le soglie riportate si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata se in contrasto con il presente Regolamento.